



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quod nullum est, nullum producit effectum

Autore: Edizioni Simone | 14/10/2015

Quod nullum est, nullum producit effectum [ciò che è nullo non produce alcun effetto] (d. civ.): Con tale brocardo si fa riferimento al carattere tipico della *nullità* [vedi] del negozio giuridico, in base al quale il negozio nullo non produce alcun effetto.

Da ciò derivano altre conseguenze: *l'efficacia retroattiva* della dichiarazione di nullità nei confronti delle parti e dei terzi, nonché *l'insanabilità* del negozio nullo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.